



TRIBUNALE DI SALERNO

Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Ilaria Bianchi Presidente rel.

dr. Valentina Chiosi Giudice

dr. Caterina Costabile Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex artt. 737 e s.s. c.c. iscritto al n. r.g. 2195/2025 in data 3.10.25, promosso con ricorso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. CATAURO EZIO

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. GUAZZO DOMENICO

RESISTENTE

Controparte_2 e *Controparte_3*

RESISTENTI CONTUMACI

Oggetto: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione

Letti gli atti e sciogliendo la riserva, assunta all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.11.25

OSSERVA

Con ricorso depositato il 18 settembre 2024, *Parte_1* chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno in favore del padre *Controparte_1*, ultraottantenne, deducendo che questi fosse affetto da patologie neurologiche e cardiologiche, con gravi difficoltà di deambulazione, tali da impedirgli di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e agli atti quotidiani della vita. Il ricorso veniva iscritto al n. 2080/2024 R.G. presso il Tribunale di Salerno, Sezione Volontaria Giurisdizione.

Fissata la comparizione delle parti, disponendosi la notifica del ricorso ai parenti indicati dall'art. 406 c.c. e al beneficiario, si costituiva *Controparte_1*, opponendosi alla richiesta e chiedendone il rigetto; gli altri intimati non si costituivano.

Si procedeva, all'udienza del 19 novembre 2024, all'esame personale dell'amministrando, per poi nominarsi un consulente psichiatrico. All'esito del deposito della consulenza, depositata dal ricorrente ulteriore documentazione (certificazioni mediche e documentazione INPS attestante invalidità e necessità di assistenza continua), il giudice tutelare si riservava.

Con decreto del 23 settembre 2025, il ricorso era rigettato, ritenendosi insussistenti i presupposti di legge, in quanto *Controparte_1* risultava lucido e capace, con limitazioni riconducibili all'età e alla deambulazione, già assistito dal figlio convivente.

Avverso tale decreto, *Parte_1* ha proposto l'odierno reclamo ex art. 739 c.p.c., deducendo nullità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché erronea applicazione dell'art. 404 c.c., sostenendo che il padre, invalido e bisognoso di assistenza permanente, non possa essere adeguatamente tutelato dal reclamante, anch'egli invalido e residente altrove.

Ha allegato, inoltre, episodi di conflittualità familiare e condotte pericolose del beneficiario, chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno con ampi poteri gestori. In particolare, ha asserito che il sig. *Controparte_1*, il 27 agosto 2025, alla guida di un'autovettura di proprietà del figlio *CP_2*, senza autorizzazione e all'insaputa di tutti, è rimasto coinvolto in un sinistro per sua esclusiva responsabilità.

Si è costituito tempestivamente *Controparte_1*, chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato, richiamando le conclusioni del CTU e l'esito dell'esame personale, e in via subordinata ha indicato il figlio *CP_2* quale persona gradita per l'eventuale nomina. Instaurato il contraddittorio, all'esito dell'udienza camerale del 13 novembre 2025, il Tribunale si è riservato la decisione.

Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dei reclamati *Controparte_2* e *Controparte_3*, già contumaci, ai quali è stato regolarmente notificato il reclamo.

Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato

Deve premettersi che la cognizione del giudice del reclamo è piena, nel senso che a questi è devoluto totalmente il giudizio reclamato sicché il giudice del reclamo può pronunciarsi anche oltre i motivi di ricorsi e può certamente considerare l'interesse degli elementi contenuti nel fascicolo del primo giudizio che, nel caso di specie, è stato all'uopo acquisito d'ufficio.

La cognizione interamente devolutiva del giudice del reclamo importa che quest'ultimo può modificare o revocare i provvedimenti reclamati anche alla luce di fatti sopravvenuti proprio perché i motivi del reclamo non cristallizzano il giudizio.

Va, dunque, preliminarmente osservato che, nel giudizio odierno, non sono emersi nuovi elementi di fatto rispetto al giudizio già svolto sicché compito di questo collegio sarà un totale riesame della questione già posta.

Ebbene, non sussistono gli invocati presupposti per l'attribuzione del beneficio dell'amministrazione di sostegno in capo al reclamato.

Risponde al vero che l'amministrazione di sostegno è istituto "duttile" utile sia in caso di inabilità psichica che in caso di mera inferiorità psichica, sicché esso assume una curvatura assistenziale oltre che gestorio rappresentativa.

Pur vero è, però, che, quando non v'è uno stato di fragilità psichica tale da rendere complesso l'accertamento della volontà del possibile beneficiario, il giudice ha il compito di indagare il suo desiderio nel rispetto dei principi codicistici e costituzionali.

Devesi, infatti, osservare che emerge dallo stesso codice civile tale obbligo del giudice, laddove all'art. 407 comma 2 prescrive che «il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e *deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa*» e, sistematicamente, laddove all'art. 408, comma 1, stabilisce che ai fini della nomina della persona dell'amministratore, il giudice deve preferire primariamente quello designato dall'amministrato.

Trattasi di regole che vanno lette alla luce dei principi costituzionali che, com'è noto, tutelano la personalità di ogni individuo in modo pieno (art. 2 Cost.), con particolare riferimento ai soggetti fragili (art. 3, comma 2 Cost.) e al loro diritto di autodeterminarsi senza ingiustificate restrizioni (art. 13 Cost): si tratta di una tutela che è rafforzata alla luce del quadro internazionale CEDU (artt. 2, 8, 9, 10, 14).

L'amministrazione di sostegno è, del resto, una limitazione alla capacità di agire di un soggetto giuridico, e tale ultimo istituto va letto in modo dinamico, nel senso che soggetto deve essere sinonimo di "persona", e non solo di statico "centro di imputazione di diritti e doveri". La prospettiva personalistica diviene, allora, prioritaria anche rispetto a quella economico gestoria, alla luce della gerarchia dei valori scandita dalla Costituzione.

E' in questo quadro che va letta l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali» (Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25890** del 22/09/2025, ma vedi anche Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7414** del 20/03/2024, secondo cui «in tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incompressibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità»).

In sintesi, quindi, «ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi

circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina» (Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32219** del 21/11/2023).

Nel caso odierno, la volontà del reclamato è stata sondata dal giudice tutelare all'udienza del 19 novembre 2024: egli si è espresso in modo chiaro nel senso che non vuole la nomina di un amministratore di sostegno.

Dal verbale risulta che il beneficiando:

«risponde compiutamente alle domande che gli vengono poste riferendo correttamente la sua data di nascita e l'indirizzo della sua abitazione; riferisce inoltre che si occupa autonomamente di tutte le sue necessità»;

... mostra adeguatezza temporo/spaziale e riferisce di essere a conoscenza del motivo per cui si trova in Tribunale, **dicendosi contrario all'applicazione della misura di protezione chiesta a suo favore**».

Non sono, d'altro canto, emerse «inequivoche e gravi circostanze» che inducono questo Collegio a ritenere che la nomina dell'amministratore sia comunque necessaria.

la questione dell'incidente stradale del 27 agosto 2025 è del tutto irrilevante: non è stato accertato chi ne sia responsabile e, comunque, il mero coinvolgimento in un sinistro non costituisce indice di incapacità di provvedere ai propri interessi, trattandosi di evenienza che può verificarsi a chiunque, senza che da ciò si desuma la necessità di una misura limitativa della capacità di agire.

In secondo luogo, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio psichiatrica, le cui conclusioni sono inequivoche: il beneficiando presenta efficienza cognitiva normale, autonomia decisionale e capacità di critica e di giudizio, senza riscontro di patologie tali da compromettere la sua autodeterminazione. Il CTU ha rilevato che le difficoltà del soggetto sono di natura esclusivamente fisica e parziale, non tali da giustificare, neppure a suo avviso, la misura di protezione.

In terzo luogo, dalle dichiarazioni rese in udienza dal figlio CP_2 , emerge che il padre non necessita di amministratore di sostegno, essendo in grado di gestire autonomamente le proprie esigenze quotidiane. Il verbale dell'udienza del 19 novembre 2024 riporta testualmente: « CP_2 [...] [...] dichiara di opporsi alla nomina di AdS a favore del padre non ritenendone presenti i presupposti, atteso che il padre si muove autonomamente, addirittura prendendo il treno e recandosi presso di lui a Bologna».

Pertanto, ogni restrizione della capacità giuridica o di agire del reclamato sarebbe non solo priva di fondamento, ma anche irragionevole rispetto ai valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 13 Cost., nonché ai principi di autodeterminazione tutelati dall'art. 8 CEDU, che impongono di limitare la capacità di agire solo in presenza di effettive e gravi condizioni di menomazione.

Ogni altra doglianza è assorbita dalla carenza dei presupposti di cui all'art. 404 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, parametrati al disputatum (valore indeterminabile complessità bassa).

Inoltre, il reclamante va condannato al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché l'impugnazione non è stata neppure parzialmente accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) Condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 1.200,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'[art. 13](#), comma 1-quater, DPR 115/02, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 17.11.25

Il Presidente est.

Dr. Ilaria Bianchi